Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 27 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Liguria

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1981, n. 322.

Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

I collegamenti degli organi costituzionali, giurisdizionali e delle amministrazioni centrali e periferiche, di livello almeno provinciale, dello Stato sono effettuati di diritto, gratuitamente e su semplice richiesta.

Art. 2.

L'utenza del servizio è concessa dal Ministro di grazia e giustizia su istanza della parte interessata.

Art. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia, o su delega del Ministro il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, provvede alla concessione di cui all'articolo precedente mediante la stipulazione di apposita convenzione con il richiedente.

Art. 4.

L'utenza del servizio è concessa, valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e tenuto conto delle disponibilità di collegamenti al momento della concessione, nel seguente ordine di preferenza per categorie:

categoria *A*: aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed enti parastatali, università ed istituti pubblici di istruzione e cultura;

categoria *B*: soggetti esercenti le professioni legali e rispettivi consigli dell'ordine e collegi; enti pubblici non compresi in quelli della categoria *A* e non economici, associazioni sindacali, associazioni politiche;

categoria *C*: altri ordini professionali; agenzie di notizie e società editrici di pubblicazioni giuridiche, enti pubblici economici, altre persone fisiche e giuridiche private.

Art. 5.

Oltre alle cause di cessazione dell'utenza previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Ministro di grazia e giustizia può sempre revocare totalmente o parzialmente la concessione per ragioni di interesse pubblico.

Art. 6.

La convenzione ha la durata di un anno.

In mancanza di disdetta da parte del Ministero di grazia e giustizia o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata.

Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art. 7.

L'utente potrà collegarsi all'elaboratore elettronico del centro a mezzo di un terminale e di una stampante tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza della direzione del centro.

Le spese di acquisto o di locazione del terminale e della stampante nonché quelle del collegamento del terminale con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente.

Art. 8.

Il Ministero di grazia e giustizia ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca. Ha altresì il diritto di estendere, migliorare o cancellare le banche di dati e di aggiungerne di nuove nonché di modificare il sistema di ricerca.

Nessuna responsabilità può derivare all'Amministrazione di grazia e giustizia per le variazioni suddette.

Art. 9.

E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.

E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare è fatto divieto di riprodurre i documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati dal centro.

La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro della Corte di cassazione.

La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.

Art. 10.

Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero di grazia e giustizia è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti nei propri archivi, nonché per le eventuali sospensioni del servizio.

Art. 11.

L'utente è tenuto a corrispondere un canone annuo che, per ogni singola categoria di cui al precedente art. 4 del presente regolamento, è così determinato:

lire un milione, se appartiene alla categoria *A;*

lire un milionecinquecentomila, se appartiene alla categoria *B;*

lire due milioni, se appartiene alla categoria *C*.

Il canone dovrà essere corrisposto in una unica soluzione e anticipatamente, e comunque prima dell'inizio del servizio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale

dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, l'utente deve prestare, con le modalità previste dall'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, una cauzione di importo corrispondente a quello del canone annuo.

Nella convenzione verranno determinate le modalità dell'accesso agli archivi ed i parametri relativi al numero delle ricerche, degli accessi alle memorie di massa e dei caratteri in output.

Il Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro potrà provvedere con decreto all'eventuale revisione delle misure del canone di cui al primo comma del presente articolo e stipulare convenzioni particolari con singole categorie di utenti diverse da quelle previste nell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 12.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro il servizio di fatturazione e di esazione dei canoni potrà essere affidato a privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — SARTI — REVIGLIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 2

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168)

Nell'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1981, dove è scritto: «...decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo *1979*, n. 130...», leggasi: «...decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo *1969*, n. 130...».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 febbraio 1981.

Approvazione del nuovo testo della concessione speciale III relativa ai viaggi dei ciechi e dei loro accompagnatori, inserita nel volume delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, concernente la competenza ad emanare norme in materia di tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Viste le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato », approvato con il decreto interministeriale dell'8 giugno 1962, n. 4516, e successive modificazioni;

Vista la relazione n. C.VG.513/C.S.III/1/738/80 in data 24 gennaio 1981 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale o del traffico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 5 del 3 febbraio 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo testo, allegato al presente decreto, della concessione speciale III - Ciechi - prevista dalle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato ».

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà ad emanare le relative disposizioni di attuazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1981

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1981
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 399

ALLEGATO

CONCESSIONE SPECIALE III
CIECHI

1. *Oggetto*

La concessione è accordata per i viaggi dei ciechi e dei loro accompagnatori.

2. *Limiti*

La concessione è limitata:

a) ai viaggi dei ciechi per i seguenti scopi:

per recarsi dalla località di residenza alla località di lavoro e ritornarne, nonchè per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro;

per essere accolti stabilmente o temporaneamente in qualsiasi istituto per ciechi;

per recarsi in una località sede di studi overo per recarsi a frequentare le lezioni dei corsi di qualunque ordine e grado ai quali risultino regolarmente iscritti e ritornarne;

per sottoporsi a visita medica od essere ricoverati in ospedale od altri Istituti di cura anche per cure ambulatorie e ritornarne;

per motivi derivanti da esigenze familiari;

b) ai viaggi degli accompagnatori dei ciechi, in ragione di un accompagnatore per ogni cieco.

E' ammesso che l'accompagnatore, dopo il viaggio di accompagnamento, ritorni isolato alla località da cui è partito oppure si rechi isolato al luogo dove si trova il cieco per accompa-

gnarlo nel suo viaggio; in tal caso è prescritto per l'accompagnatore il pagamento contemporaneo del prezzo per il viaggio di andata e per quello di ritorno mediante l'emissione di biglietto di andata e ritorno.

3. *Prezzi*

Per i viaggi del cieco con l'accompagnatore si applica la tariffa ordinaria n. 1 con emissione di un solo biglietto valido per due persone.

Per i viaggi isolati del cieco e per quelli isolati dell'accompagnatore — questi ultimi previsti nell'ultimo capoverso del precedente punto 2 — si applica la tariffa n. 4.

4. *Documenti di riduzione - Recapiti di viaggio*

I ciechi sono provvisti di volta in volta, a cura dell'Unione italiana ciechi ed indipendentemente dal fatto che siano o non iscritti all'Unione stessa, di apposita richiesta di viaggio con bollo (mod. n. 28).

Sulle richieste di viaggio che sono rilasciate sotto la responsabilità dell'Unione italiana ciechi devono essere indicati: il motivo del viaggio, il nome e cognome del cieco e dell'eventuale accompagnatore.

L'amministrazione ferroviaria può autorizzare altri enti alla emissione delle richieste di viaggio (1).

Per i viaggi isolati degli accompagnatori, di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 2, occorre che l'accompagnatore presenti richiesta separata; nella detta richiesta deve essere indicato, nello spazio riservato alle annotazioni:

« Viaggia isolatamente nell'andata e in accompagnamento del cieco . . . nel ritorno ».

oppure:

« Viaggia in accompagnamento del cieco . . . nell'andata e isolatamente nel ritorno ».

A domanda del personale ferroviario il viaggiatore deve esibire il tagliando *B* della richiesta di riduzione vidimato dalla stazione di partenza.

Nel caso di viaggio effettuato dal cieco con l'accompagnatore il nome e cognome dell'accompagnatore indicato sulla richiesta di viaggio deve altresì essere annotato sul recapito di viaggio.

5. *Identificazione personale*

Come documento di identità personale può essere ritenuta valida anche la tessera dell'Unione italiana ciechi.

---

(1) L'istituto governativo di istruzione professionale « Paolo Colosimo » per ciechi, con sede in Napoli, è autorizzato ad emettere le richieste prescritte dalla presente concessione.

(3788)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 28 maggio 1981.

Attribuzione all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera di certificati di credito del Tesoro, per lire 70 miliardi.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 781, con il quale è stata conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per l'anno 1979, la somma complessiva di lire 170 miliardi;

Visto l'art. 2 della citata legge, con il quale si stabilisce che per lire 70 miliardi il suddetto conferimento ha luogo mediante attribuzione all'ente medesimo di titoli del Tesoro, destinati a riduzione, per pari ammontare, del proprio indebitamento e di quello delle società controllate, titoli da consegnare, per conto e su indicazione dell'EFIM, alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi;

Considerato che lo stanziamento corrispondente al conferimento in titoli è stato conservato nel conto dei residui e che con decreto del Ministro del tesoro 10 febbraio 1981, n. 106034, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1981, registro n. 5, foglio n. 218, è stato istituito, per il corrente esercizio finanziario, il seguente capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, con la relativa autorizzazione di cassa:

Cap. 7558. — Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM . . . . L. 70.000.000.000

Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1981, n. 134, con il quale è stata disposta l'emissione, per le finalità di cui alla legge n. 781/1980, di certificati di credito del Tesoro al portatore dell'importo di nominali lire 70 miliardi per una durata di cinque anni, con godimento 1° giugno 1981, ad un prezzo pari al capitale nominale;

Viste le lettere 21 maggio 1981, n. 1155 e 26 maggio 1981, n. 1219, con le quali l'EFIM, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 781/1980, ha chiesto l'attribuzione di titoli del Tesoro per lire 70 miliardi specificando la destinazione nell'ambito del gruppo e le aziende ed istituti di credito che dovranno ricevere i titoli stessi per la decurtazione dell'indebitamento del gruppo medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 22 aprile 1981 è autorizzato il pagamento alla Banca d'Italia della somma di lire 70 miliardi tramite la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

Tale somma farà carico al cap. 7558, conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 2.

Per le finalità specificate nell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 781, i certificati di credito del Tesoro di complessive nominali lire 70 miliardi, di cui al decreto del Ministro del tesoro 22 aprile 1981, sono attribuiti, completi di tutte le cedole degli interessi, all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, a titolo di conferimento al suo fondo di dotazione, e sono destinati alla riduzione dell'indebitamento bancario delle seguenti società controllate dallo stesso EFIM per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

Breda ferroviaria - Partecipazioni e finanziamento costruzioni ferroviarie . . .	miliardi di lire	4,4
Costruzioni aeronautiche Giovanni Agusta	»	40,0
Alluminio Italia	»	23,1
Tubettificio ligure	»	0,3
Laval	»	0,2
Elemes	»	0,1
Safim	»	1,9

Detti certificati di credito saranno consegnati dalla Banca d'Italia, per conto e su indicazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, agli istituti di credito sotto elencati per l'importo nominale a fianco di ciascuno indicato a contestuale decurtazione, per lo stesso ammontare, dell'indebitamento delle sopra menzionate società controllate dall'EFIM:

Banca commerciale italiana	miliardi di lire	7,3
Credito italiano	»	5,0
Banco di Roma	»	12,0
Banca nazionale del lavoro .	»	5,0
Banco di Napoli	»	5,7
Monte dei Paschi di Siena . .	»	2,9
Istituto bancario S. Paolo di Torino	»	2,2
Istituto bancario italiano . .	»	1,6
Banca popolare di Novara . .	»	0,5
Banca popolare di Milano . .	»	7,2
Banco ambrosiano	»	10,5
Banco di Sardegna	»	1,5
Banca del Monte	»	0,4
Banco Lariano	»	2,2
Cassa di risparmio delle provincie lombarde	»	2,0
Credito varesino	»	2,0
Banca popolare di Sondrio .	»	2,0

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1981

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1981
Registro n. 10 Partecipazioni statali, foglio n. 169

(3789)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1981.

Revoca della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Manifattura di Travesio, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1980 con cui è posta in amministrazione straordinaria la Manifattura di Travesio S.p.a., con sede in Travesio, quale società collegata con la S.p.a. Cotonificio Rossi, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. Gaetano Calabria;

Visto il programma predisposto dal commissario dott. Gaetano Calabria ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata e autorizzato con decreto ministeriale 14 gennaio 1981, su conforme parere del CIPI;

Considerato che in detto programma si propone la messa in liquidazione della S.p.a. Manifattura di Travesio, non essendo state individuate prospettive di risanamento;

Ravvisata l'opportunità di non prolungare l'esercizio dell'impresa predetta oltre il 30 giugno 1981;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso il 21-27 maggio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Manifattura di Travesio citata nelle premesse è revocata a far data dal 30 giugno 1981 l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3855)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 giugno 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Campania sport a r.l., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nel marzo 1980 ed il successivo accertamento ispettivo effettuato il 27 febbraio 1981 nei confronti della società cooperativa Campania sport a r.l., con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Campania sport, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Lazzetti di Napoli in data 2 marzo 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Ermanno Esposito ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(3792)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 giugno 1981.

Premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1417/81 del 19 maggio 1981, che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il regolamento di applicazione della commissione relativo alle modalità di concessione dei premi previsti dal regolamento (CEE) n. 1357/80;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore delle carni bovine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità europea;

Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle « autorità competenti » degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;

Considerato che in Italia i compiti sono demandati a più organismi e che pertanto le « autorità competenti » possono differenziarsi tra loro;

Considerata la necessità di emanare le norme nazionali di applicazione e di definire la competenza dei vari organi investiti all'applicazione dei regolamenti;

Decreta:

Art. 1.

Possono essere riconosciute come vacche nutrici ai sensi del regolamento (CEE) n. 1357/80 le vacche non appartenenti ad una delle razze pure indicate all'allegato 1 e facenti parte di un allevamento il cui latte, e prodotti derivati, non vengono ceduti né a titolo oneroso né a titolo gratuito.

Art. 2.

Le vacche, così come definite al precedente art. 1, possono beneficiare del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, anche se fanno parte di un allevamento comprendente vacche da latte, purché il latte bovino prodotto nell'azienda non venga ceduto per un periodo di dodici mesi e non venga comunque, nel suddetto periodo, impiegato nella fabbricazione di prodotti lattiero-caseari destinati alla commercializzazione sia nel citato periodo di dodici mesi, sia oltre lo stesso.

Tuttavia, qualora il latte o i prodotti derivati vengano ceduti direttamente, in azienda, dal produttore al consumatore, ugualmente sussiste il diritto alla concessione del premio.

Possono inoltre beneficiare del premio le vacche appartenenti ad una delle razze pure indicate nell'allegato 1, purché al momento della domanda risultino fecondate da un toro di razza diversa da quella del succitato allegato.

Art. 3.

Per azienda, ai fini degli impegni prescritti all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1357/80 e che il richiedente deve assumere all'atto della presentazione della domanda, si intende il complesso delle unità produttive gestite organicamente dal produttore, situate nel territorio nazionale, e che si integrano fra di loro.

Art. 4.

I produttori che intendono beneficiare del premio e che rispondono ai requisiti prescritti dai regolamenti comunitari devono presentare domanda in carta semplice, in duplice copia, indirizzata agli assessorati regionali dell'agricoltura ed agli organismi regionali da essi designati, in appresso indicati con la dizione « Organismi regionali », nella cui giurisdizione è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce.

La domanda può essere presentata dai richiedenti individualmente o tramite un'associazione di produttori e deve essere redatta sullo schema di cui agli allegati 2 e 3, secondo che si tratti di produttori singoli o associati.

Le domande, che possono essere presentate dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, devono essere complete delle dichiarazioni e degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale e devono avere la firma del richiedente autenticata da un pubblico ufficiale.

Per la campagna di commercializzazione 1981-82 le domande presentate tra il primo e il 14 giugno sono considerate come presentate il 15 giugno 1981.

Art. 5.

Gli organi regionali procedono all'esame delle domande accertando che siano state inoltrate entro i termini prescritti, che contengano tutti gli elementi atti

ad individuare l'azienda ed il bestiame in essa allevato. Gli organi regionali possono inoltre richiedere informazioni integrative degli elementi forniti dal richiedente procedendo, eventualmente, ad accertamenti diretti.

Art. 6.

Al massimo entro il 31 ottobre di ogni anno, gli organismi regionali comunicano all'A.I.M.A. e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, il numero delle vacche per le quali è stato richiesto il premio.

Art. 7.

Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, gli organismi regionali comunicano ad ogni richiedente l'esito delle domande stesse e trasmettono all'A.I.M.A. in triplice copia:

l'elenco per provincia delle domande definite con atto di liquidazione compilato secondo lo schema allegato 4 e precisando se trattasi di elenco definitivo o parziale;

l'elenco delle domande respinte, compilato, secondo lo schema allegato 5.

Copie degli elenchi di cui al comma precedente deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Nel corso dei dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di ogni domanda, gli organi regionali completano i controlli amministrativi con sopralluoghi a sondaggio, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1357/80, nonché la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale, con l'esito dell'accertamento.

In caso di accertata inadempienza agli impegni del citato art. 2 del regolamento (CEE) n. 1357/80, non dovute a causa di forza maggiore, deve essere immediatamente inviata all'A.I.M.A., copia del verbale.

Sulla base dei verbali di cui ai commi precedenti l'A.I.M.A. o non procede al pagamento del premio, o, nel caso in cui avesse già versato il premio, provvede ad avviare le procedure per il recupero delle somme pagate.

Art. 9.

Qualora alcuni degli impegni prescritti non vengano rispettati per sopraggiunte cause di forza maggiore, il premio viene ugualmente pagato.

Del riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere informata l'A.I.M.A.

Gli organi regionali possono prendere in considerazione anche particolari casi che per la loro inevitabilità giustifichino comunque il pagamento del premio.

Al verificarsi di tali casi, gli organi regionali devono redigere apposito verbale da conservare agli atti.

Art. 10.

Il riconoscimento del caso particolare o della causa di forza maggiore esonera il beneficiario dalla sostituzione dei capi eventualmente deceduti o abbattuti.

Art. 11.

Qualora si verifichi un evento imprevedibile, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 5 del regolamento (CEE) di applicazione, a seguito del quale risultasse modificato il numero di vacche nutrici mantenute nell'azienda, l'interessato deve immediatamente richiedere agli organi regionali il riconoscimento della causa di forza maggiore.

Art. 12.

Qualora nell'azienda se ne verifichi la necessità, si può procedere alla sostituzione di una o più vacche nutrici anche con giovenche gravide, purché non appartenenti ad una delle razze pure indicate nell'allegato 1.

L'interessato deve comunque dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta sostituzione agli organismi regionali.

Art. 13.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento del premio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dodici mesi a decorrere dall'inizio del periodo durante il quale le domande possono essere presentate.

Art. 14.

L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, entro venti giorni di ogni mese, i pagamenti effettuati, precisando il numero delle vacche e delle aziende cui gli stessi si riferiscono.

Art. 15.

Gli allegati al presente decreto possono essere modificati, in base all'esperienza acquisita ed alla situazione dell'allevamento bovino da carne, con successivo provvedimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 16.

Il decreto ministeriale 2 agosto 1980 è abrogato; tuttavia esso resta applicabile alle domande presentate per la campagna di commercializzazione 1980-81.

Roma, addì 22 giugno 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE NON AMMESSE AL BENEFICIO DEL PREMIO PER LE VACCHE NUTRICI

Angler Rotvien (Angeln) - Rod dansk maelkerace (RDM)
Ayrishire
Armoricaine
Bretonne Pie-noire
Dexter
Fries-Hollands (P.H.), Française frisonne pie noire (F.F.P.N.) Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian Red and White Friesian, Frisone Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM)
Groninger Blaarkop
Guernsey
Jersey
Kerry
Malkekorthorn
Montbéliarde - Pezzata Rossa Valdostana
Reggiana
Tarentaise - Tarina
Valdostana nera

ALLEGATO 2

Schema di domanda del produttore singolo

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . il . . . . residente nel comune di . . . . ., via (o località) . . . . nella sua qualità di (1) . . . . dell'azienda (2) . . . . . sita nel territorio del comune di . . . . . contrada (o località) . . . . . . di Ha . . . . chiede che gli venga concesso il premio per n. . . . vacche nutrici di cui al regolamento (CEE) n. 1357/80.

A tal fine dichiara:

1) di essere imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 3 della direttiva 72/159/CEE;

2) che ai fini dell'allevamento l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

Ha. . . . . coltivati a . . . . .

Ha. . . . . coltivati a . . . . .

3) di godere del diritto di pascolamento su Ha. . . . appartenenti . . . . ;

4) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini:

vacche nutrici n. . . .

vacche da latte n. . . .

vitelli delle razze di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale . . . . n. . . . .

vitelli di razze diverse da quelle indicate nell'allegato 1 n. . .

maschi adulti n. . . .;

5) che le vacche nutrici sono identificabili (3) . . .;

6) di gestire anche le seguenti altre aziende agricole, costituenti un'unica azienda ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale . . . . . azienda . . . . . . di Ha. . . . in agro di . . . . . . contrada . . . . . .

. . . .

. . . .

7) di non cedere il latte ed i prodotti lattiero-caseari provenienti dall'allevamento bovino dell'azienda da lui gestita, né a titolo gratuito né a titolo oneroso;

8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui al regolamento (CEE) n. 1357/80, sua applicazione e nazionali emanate dalle autorità italiane;

9) di non aver presentato altra domanda a termine del regolamento (CEE) n. 1357/80 per la stessa azienda e per le vacche in essa allevate.

Il sottoscritto s'impegna:

1) a non commercializzare, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, nel periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della presente, il latte ed i prodotti lattiero-caseari prodotti nella azienda;

2) a non destinare il latte prodotto nell'azienda alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possano essere commercializzati dopo il periodo di 12 mesi;

3) a mantenere sull'azienda, per un periodo di 6 mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello del quale ha chiesto il premio;

4) a comunicare tempestivamente al (4) . . . . . , l'eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali è stato chiesto il premio, nonché il verificarsi di eventi imprevedibili dovuti a causa di forza maggiore;

5) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza agli impegni di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1357/80.

Firma autenticata

. . . .

(1) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda, proprietario, conduttore, fittuario, ecc.

(2) Denominazione dell'azienda.

(3) Indicare il sistema di identificazione (piastrina auricolare o altro) ed i numeri di identificazione.

(4) Indicare l'organo regionale al quale la domanda è indirizzata.

ALLEGATO 3

Schema di domanda della cooperativa

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . . . nella sua qualità di (1) . . . . della cooperativa . . . . . ., con sede nel comune di . . . . . ., via . . . . chiede che venga concesso alla cooperativa il premio per n. . . . vacche nutrici.

A tal fine dichiara:

1) che la cooperativa risponde ai requisiti richiesti dallo art. 5, paragrafo 1, lettera *b*) del regolamento (CEE) n. 1357/80;

2) che la cooperativa gestisce le seguenti aziende agricole, costituenti un'unica azienda ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale (2) . . . . . azienda . . . . . . di Ha. . . . in agro . . . . contrada . . . .;

3) che ai fini dell'allevamento l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

Ha. . . . . coltivati a . . . . .

Ha. . . . . coltivati a . . . . .

Ha. . . . . coltivati a . . . . .

4) che le vacche nutrici per le quali è richiesto il premio sono allevate sugli appezzamenti di terreno appresso indicati e sono identificate con i seguenti numeri di matricola auricolare:

appezzamento . . . . in contrada . . . .

vacche nutrici n. . . . matricola . . .

appezzamento . . . . in contrada . . . .

vacche nutrici n. . . . matricola . . .

5) di godere del diritto di pascolamento su Ha. . . . di proprietà del . . . . . in contrada . . . .;

6) che nell'azienda sono allevati complessivamente i seguenti capi bovini:

vacche nutrici n. . . .

vacche da latte n. . . .

vitelli delle razze di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale . . . . n. . . . .

vitelli di razze diverse da quelle indicate nell'allegato 1 n. . . .

maschi adulti n. . . .;

7) di non cedere il latte ed i prodotti lattiero-caseari provenienti dall'allevamento bovino dell'azienda gestito dalla cooperativa o dai suoi soci, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso;

8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui al regolamento (CEE) n. 1357/80, sua applicazione e nazionali emanate dalle autorità italiane;

9) di non aver presentato altre domande ai sensi del regolamento (CEE) n. 1357/80 per la stessa azienda e per le vacche in essa allevate.

Il sottoscritto si impegna inoltre:

1) a non commercializzare, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, nel periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della presente, il latte ed i prodotti lattiero-caseari prodotti nella azienda;

2) a non destinare il latte prodotto nell'azienda alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possano essere commercializzati dopo il periodo di 12 mesi;

3) a mantenere sull'azienda, per un periodo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto il premio;

4) a comunicare tempestivamente al (3) . . . . . ., l'eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali è stato chiesto il premio, nonché il verificarsi di eventi imprevedibili dovuti a causa di forza maggiore;

5) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta in sede di controllo l'inadempienza agli impegni di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1357/80.

Firma del legale rappresentante
(autenticata)

. . . .

(1) Indicare a quale titolo si ha la legale rappresentanza della cooperativa (Presidente, amministratore, ecc.).

(2) Indicare la o le aziende gestite, direttamente o dai soci, che concorrono al mantenimento delle vacche nutrici per le quali si richiede il premio.

(3) Indicare l'organo regionale al quale la domanda è indirizzata.

ALLEGATO 4

Schema di elenco delle domande ammesse a liquidazione - Campagna 1981-82

REGIONE . . . . PROVINCIA . . . . UFFICIO . . . .

ELENCO N. . .

Corresponsione del premio per il mantenimento in vita di vacche nutrici regolamento (CEE) n. 1357/80 *del* 5 *giugno* 1980 *e . . . previe verifiche di cui all'art.* 1 *paragrafo* 3 *del regolamento (CEE) . . . . . . e . . . . di cui all'art.* 4 *del decreto ministeriale . . . . Importo unitario* 20 *ECU pari a L.* 24.540.

Numero d'ordine dell'elenco (1)	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del produttore	Luogo e data di nascita	INDIRIZZO	Numero vacche nutrici	Importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato in lire (2)
				Via - N. CAP - Comune		
1	2	3	4	5	6	7
					Tot.	Tot.

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore.
(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di vacche e l'importo unitario.

N.B. — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, l'importo globale dei premi nonché il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione:
Viste le domande degli allevatori elencate nei n. . . . fogli costituenti l'elenco;
Effettuate verifiche di cui all'art. 1 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. . . . e di cui all'art. 4 del decreto ministeriale . . . . . . Si liquidano gli importi specificati nella colonna 7 a fianco di ciascun nominativo per la somma complessiva di L. . . . . ., pari al premio unitario di L. . . . . . per il totale dei capi indicato nella colonna 6.

Timbro

. . . . . ., lì . . . . . .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

ALLEGATO 5

Schema di elenco delle domande non accolte

ASSESSORATO REGIONALE . . . .

Provincia	Vacche per le quali è stato posto in liquidazione il premio (riepilogo dell'allegato 4) n.	Aziende e vacche escluse dalla concessione del premio	
		aziende n.	vacche n.
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .

(3809)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 aprile 1981, n. **323.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata di Lourdes, in Roma.

N. 323. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma 1° novembre 1978, integrato con decreti di pari data e con due dichiarazioni datate 19 ottobre 1979, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Immacolata di Lourdes, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 13

DECRETO 3 aprile 1981, n. **324.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia S. Luca Evangelista, in Caltanissetta.

N. 324. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltanissetta 8 settembre 1979, integrato con due dichiarazioni datate 8 settembre e 29 novembre 1979, relativo all'erezione della parrocchia di S. Luca Evangelista, in località Pantanello, del comune di Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 12

DECRETO 3 aprile 1981, n. **325.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « S. Vincenzo Ferreri », in Alassio, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « S. Vincenzo Ferreri », in Alassio (Savona), con il patrimonio stralciato dalla mensa vescovile di Albenga con decreto vescovile 30 ottobre 1979, n. 645/79, consistente in un appezzamento di terreno di mq 1155 sito in Alassio (Savona), su cui insiste il sacro edificio, descritto nella perizia giurata 25-26 ottobre 1979 del geom. Gianni Basso e valutato L. 35.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Savona. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare le donazioni disposte dal sac. Ermanno Piantanida con atto pubblico 5 luglio 1973, n. 31688 di repertorio, a rogito dott. Girolamo Navone, notaio in Albenga, e dalla chiesa parrocchiale « S. Ambrogio », in Alassio, con atto pubblico 5 luglio 1973, n. 31689 di repertorio, a rogito stesso notaio, consistenti in due appezzamenti di terreno, siti in Alassio, descritti nelle perizie giurate 24-25 maggio 1973 e 20 ottobre 1973 del geom. Tomaso Musso e valutati rispettivamente L. 150.000 e L. 18.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Savona.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 11

DECRETO 3 aprile 1981, n. **326.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale S. Francesco Caracciolo, in Chieti.

N. 326. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale S. Francesco Caracciolo, in contrada Tricalle di Chieti.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 10

DECRETO 3 aprile 1981, n. **327.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe da Copertino, in Roma.

N. 327. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma 1° ottobre 1979, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni datate 20 dicembre 1979, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giuseppe da Copertino, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 9

DECRETO 3 aprile 1981, n. **328.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Trani.

N. 328. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trani-Nazareth e Barletta 15 ottobre 1978, integrato con tre dichiarazioni datate 30 gennaio, 15 febbraio e 9 aprile 1980, relativo all'erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Trani (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 8

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1533/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

Pubblicato nel n. L 155 *del* 13 *giugno* 1981.

(152/C)

Regolamento (CEE) n. 1534/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che fissa, per il raccolto 1981, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi connessi agli acquirenti del tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, nonché le qualità di riferimento.

Regolamento (CEE) n. 1535/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce misure speciali per talune varietà di tabacco greggio di raccolti 1981, 1982 e 1983.

Regolamento (CEE) n. 1536/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica in seguito all'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 1469/70 che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento, nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco, il cui superamento è determinante per lo scatto delle procedure previste all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 727/70.

Regolamento (CEE) n. 1536/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'aerodine.

Pubblicati nel n. L 156 *del* 15 *giugno* 1981.

(153/C)

Regolamento (CEE) n. 1538/81 della commissione, del 9 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1539/81 della commissione, del 9 giugno 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1540/81 della commissione, del 5 giugno 1981, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1541/81 della commissione, del 5 giugno 1981, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1542/81 della commissione, del 9 giugno 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1543/81 della commissione, del 9 giugno 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1544/81 della commissione, del 9 giugno 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 151 *del* 10 *giugno* 1981.

(154/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina del commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa

Con decreto 25 maggio 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della difesa, a norma dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento dell'Associazione italiana della Croce rossa, il dott. Giovanni Jula è stato nominato commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per l'esercizio delle funzioni già attribuite al presidente generale e al consiglio direttivo, fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi dell'Associazione, costituiti ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 613/80.

Il commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni tuttora spettanti all'Associazione, adotta tutti i provvedimenti già riservati alla competenza dei disciolti organi ordinari dell'Associazione stessa, di cui al precedente comma, sulla base delle direttive impartite dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Con successivo decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, verrà definito il compenso spettante al commissario straordinario per l'esercizio delle sue funzioni.

(3859)

Nomina di due vice commissari dell'Associazione italiana della Crose rossa

Con decreto 25 maggio 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della difesa, in considerazione della complessità dei compiti affidati al commissario straordinario, l'avv. Enrico Ciantelli e l'avv. Alberto Morichetti-Franchi sono stati nominati vice commissari dell'Associazione italiana della Croce rossa, con compiti di collaborazione con il commissario straordinario per la durata dell'incarico del commissario medesimo.

(3860)

Nomina del presidente del comitato nazionale per l'elaborazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Con decreto 25 maggio 1981, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della difesa, a norma dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento dell'Associazione italiana della Croce rossa, l'avvocato dello Stato Mario Imponente, socio dell'Associazione italiana della Croce rossa, è stato nominato presidente del comitato nazionale per l'elaborazione dello statuto dell'Associazione medesima, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 613/80.

(3861)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.A.M. - Industria legni compensati placcati e tranciati,, con sede e stabilimento in Mirabello (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1979 all'8 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.A.M. - Industria legni compensati placcati e tranciati, con sede e stabilimeto in Mirabello (Ferrara), è prolungata al 7 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.A.M. - Industrie legni compensati placcati e tranciati, con sede e stabilimento in Mirabello (Ferrara), è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Asaer - Aeroposto Guglielmo Marconi di Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1980 al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone, con sede e stabilimento in Perosa Argentina (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1981 al 1° agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici di Milano, stabilimenti di Magenta e Marcallo (Milano), è prolungata al 31 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasta Puddu, in Cagliari, è prolungata al 5 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica meridionale UDA, in Salerno, zona industriale Fuorni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1979 al 2 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.I.F. S.a.s. di Enrico Arrigoni & C. di Forlì, è prolungata al 17 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.I.F. S.a.s. di Enrico Arrigoni & C. di Forlì, è prolungata al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.I.F. S.a.s. di Enrico Arrigoni & C. di Forlì, è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pak Litopress S.r.l. di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesei diffusione, in Ascoli Piceno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 ottobre 1980 al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri navali Lavagna, con sede e stabilimento in Lavagna (Genova), è prolungata al 9 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri navali Lavagna, con sede e stabilimento in Lavagna (Genova), è pro-

lungata al 9 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, in Pallanzano (Novara), stabilimenti a Pallanzano e Villadossola (Novara), è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.E.R. - Fonderie Ernesto Radaelli, in Torrecuso (Benevento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 novembre 1980 al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie compensati affini - SAICA di Bussi (Pescara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.B.I. italiana, in Roma, stabilimento di Capua (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 febbraio 1981 al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Confezioni Val Tronto di Talvacchia A. & C., in Maltignano (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino Pastificio Fontanavecchia, in Campobasso, è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Explogiochi di Barberino di Mugello (Firenze), è prolungata al 29 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Explogiochi di Barberino di Mugello (Firenze), è applicato ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica d'Arzano, con stabilimento in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 febbraio 1981 al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orlificio partenopeo di Afragola (Napoli), è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta PAB - Panificio automatico Bruzio di Rende (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1980 al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fime S.a.s. di Vaprio d'Agogna (Novara), è prolungata al 27 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fime S.a.s. di Vaprio d'Agogna (Novara), è prolungata al 27 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ankerfarm, con sede e stabilimento a Cinisello Balsamo (Milano) poi Glaxochem con sede a Cinisello Balsamo (Milano) ora S.p.a. Chimica CB con sede a Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Omnia di S. Antioco (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1980 al 9 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3819)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 23 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1174,55	1174,55	1174,25	1174,55	1174,50	1178 —	1174,45	1174,55	1174,55	1174,55
Dollaro canadese	978,50	978,50	978 —	978,50	978,75	978,40	978,40	978,50	978,50	978,50
Marco germanico	498,42	498,42	499,50	498,42	498,85	498,40	498,50	498,42	498,42	498,40
Fiorino olandese	448,08	448,08	448,90	448,08	448,55	448,05	448,10	448,08	448,08	448,05
Franco belga	30,426	30,426	30,45	30,426	30,50	30,40	30,438	30,426	30,426	30,43
Franco francese	207,45	207,45	207,30	207,45	207,50	207,40	207,40	207,45	207,45	207,45
Lira sterlina	2349,50	2349,50	2349 —	2349,50	2350,75	2355 —	2350,50	2349,50	2349,50	2349,40
Lira irlandese	1821,50	1821,50	1828 —	1821,50	1824 —	—	1821 —	1821,50	1821,50	—
Corona danese	158,60	158,60	159 —	158,60	159 —	158,55	158,70	158,60	158,60	158,60
Corona norvegese	198,53	198,53	200,50	198,53	199,40	198,50	198,60	198,53	198,53	198,50
Corona svedese	234,55	234,55	234,75	234,55	234,60	234,55	234,50	234,55	234,55	234,55
Franco svizzero	574,85	574,85	575,40	574,85	575 —	580 —	575 —	574,85	574,85	574,85
Scellino austriaco	70,402	70,402	70,70	70,402	70,65	70,35	70,445	70,402	70,402	70,40
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,85	18,80	18,80	18,75	18,75	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	12,51	12,51	12,55	12,51	12,55	12,50	12,511	12,51	12,51	12,50
Yen giapponese	5,293	5,293	5,30	5,293	5,30	5,29	5,29	5,293	5,293	5,29

Media dei titoli del 23 giugno 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	46,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,175
» 5,50 % » » 1968-83	87,050
» 5,50 % » » 1969-84	83,500
» 6 % » » 1970-85	80,775
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	74,100
» 9 % » » 1975-90	74,100
» 9 % » » 1976-91	76,950
» 10 % » » 1977-92	83 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,750
» » » » 1-10-1979/81	98,725
» » » » 1-12-1979/81	98,725
» » » » 1- 5-1979/82	96,850
» » » » 1- 7-1979/82	95,825
» » » » 1-10-1979/82	95,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,125
» » » » 1- 3-1980/82	96,925
» » » » 1- 5-1980/82	96,800
» » » » 1- 6-1980/82	97 —
» » » » 1- 7-1980/82	96,725
» » » » 1- 8-1980/82	95,350
» » » » 1-10-1980/82	95,900
» » » » 1-12-1980/82	96,900
» » » » 1- 1-1980/83	96,050
» » » » 1-10-1980/83	98,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,975
» » » 12 % 1- 4-1982	94 —
» » » 15 % 1- 1-1983	94,850
» » » 12 % 1-10-1983	86,375
» » » 12 % 1- 1-1984	85,450
» » » 12 % 1- 4-1984	84,600
» » » 12 % 1-10-1984	83,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1174,50
Dollaro canadese	978,45
Marco germanico	498,46
Fiorino olandese	448,09
Franco belga	30,432
Franco francese	207,425
Lira sterlina	2349,95
Lira irlandese	1821,25
Corona danese	158,65
Corona norvegese	198,565
Corona svedese	234,525
Franco svizzero	574,925
Scellino austriaco	70,423
Escudo portoghese	18,775
Peseta spagnola	12,51
Yen giapponese	5,291

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 24 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1180,95	1180,95	1181,10	1180,95	1181 —	1183,20	1181,05	1180,95	1180,95	1180,25
Dollaro canadese	985,25	985,25	985,50	985,25	985,60	985,20	988,60	985,25	985,25	985,25
Marco germanico	498,25	498,25	498,50	498,25	498,45	498,25	498,45	498,25	498,25	498,25
Fiorino olandese	448,10	448,10	448,50	448,10	448,55	448,30	448,10	448,10	448,10	448,10
Franco belga	30,446	30,446	30,50	30,446	30,50	30,50	30,456	30,446	30,446	30,45
Franco francese	207,48	207,48	207,45	207,48	206,85	208 —	207,45	207,48	207,48	207,46
Lira sterlina	2341 —	2341 —	2347,50	2341 —	2337,55	2326 —	2339,80	2341 —	2341 —	2341 —
Lira irlandese	1823 —	1823 —	1824 —	1823 —	1822,30	—	1822,25	1823 —	1823 —	—
Corona danese	159 —	159 —	158,75	159 —	158,90	159 —	159 —	159 —	159 —	159 —
Corona norvegese	199,60	199,60	199,25	199,60	199,50	199,55	199,70	199,60	199,60	199,60
Corona svedese	234,65	234,65	235 —	234,65	234,70	234,70	234,53	234,65	234,65	234,65
Franco svizzero	583 —	583 —	583,50	583 —	582,65	581,25	582,90	583 —	583 —	583
Scellino austriaco	70,54	70,54	70,50	70,54	70,55	70,55	70,555	70,54	70,54	70,55
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,90	18,80	18,90	18,85	18,90	18,80	18,80	18,60
Peseta spagnola	12,499	12,499	12,51	12,499	12,50	12,50	12,505	12,499	12,499	12,45
Yen giapponese	5,302	5,302	5,30	5,302	5,30	5,30	5,307	5,302	5,302	5,30

Media dei titoli del 24 giugno 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	47,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,175
» 5,50 % » » 1968-83	87,050
» 5,50 % » » 1969-84	83,500
» 6 % » » 1970-85	80,675
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	74,100
» 9 % » » 1975-90	74,100
» 9 % » » 1976-91	76,950
» 10 % » » 1977-92	83 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,975
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,900
» » » » 1-10-1979/81	98,775
» » » » 1-12-1979/81	98,850
» » » » 1- 5-1979/82	96,800
» » » » 1- 7-1979/82	95,850
» » » » 1-10-1979/82	95,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,050
» » » » 1- 3-1980/82	97,100
» » » » 1- 5-1980/82	96,375
» » » » 1- 6-1980/82	96,850
» » » » 1- 7-1980/82	96,300
» » » » 1- 8-1980/82	95,100
» » » » 1-10-1980/82	96,150
» » » » 1-12-1980/82	96,600
» » » » 1- 1-1980/83	95,900
» » » » 1-10-1980/83	99 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,025
» » » 12 % 1- 4-1982	93,825
» » » 15 % 1- 1-1983	94,850
» » » 12 % 1-10-1983	86,350
» » » 12 % 1- 1-1984	85,450
» » » 12 % 1- 4-1984	85,550
» » » 12 % 1-10-1984	83,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1181 —
Dollaro canadese	986,975
Marco germanico	498,35
Fiorino olandese	448,10
Franco belga	30,451
Franco francese	207,465
Lira sterlina	2340,40
Lira irlandese	1822,625
Corona danese	159 —
Corona norvegese	199,65
Corona svedese	234,59
Franco svizzero	582,95
Scellino austriaco	70,547
Escudo portoghese	18,85
Peseta spagnola	12,502
Yen giapponese	5,304

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di quarantaquattro allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1980-81.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1980, registro n. 10 Finanze, foglio n. 14, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1980-81, un concorso per l'ammissione di 40 allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1980, registro n. 21 Finanze, foglio n. 325, che modifica la data dello svolgimento della prova scritta di concorso stabilita con il decreto 26 gennaio 1980, sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 16 aprile 1980, modificato con i decreti ministeriali 4 agosto 1980 e 24 settembre 1980, concernente la nomina della commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 26 gennaio 1980;

Vista la graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ridetto decreto ministeriale 26 gennaio 1980 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Considerato che alla data odierna risultano numerose vacanze nell'organico dei subalterni della guardia di finanza;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 371, che dà facoltà al Ministro delle finanze di conferire, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire oltre i posti messi a concorso anche il decimo dei posti stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso suindicato:

1) v. brig. Giusti Virgilio . . . . . . punti 31,00
2) Gibilaro Ignazio . . . . . » 30,00
3) Caputo Giuseppe . . . . » 29,20
4) Fulci Ludovico . . . . » 28,06
5) Cussotto Paolo (nato il 15 maggio 1961) . » 28,00
6) Guido Daniele (nato il 26 gennaio 1962) . » 28,00
7) Solfaroli Camillocci Domenico . . . . » 27,00
8) Zito Elio (orfano caduto servizio) . . . . » 26,00
9) Mautone Gilberto (nato il 3 giugno 1959) . » 26,00
10) Topa Antonio (nato il 23 settembre 1959) . » 26,00
11) Marotta Pasquale (nato il 3 gennaio 1962) . » 26,00
12) Brancaccio Lucio . . . . » 25,80
13) v. brig. Palmiero Nicola (in servizio nella guardia di finanza dal 3 gennaio 1979) . » 25,40
14) Bianchi Franco (nato il 1° ottobre 1962) . . » 25,40
15) Di Terlizzi Antonio (nato il 3 luglio 1961) . » 25,00
16) Battaglia Giovanni (nato il 27 gennaio 1962) » 25,00
17) Vannini Massimo . . . . » 24,53
18) Saccone Antonio . . . . » 24,33
19) Piller Giulio . . . . » 24,26
20) Gerli Giuseppe . . . . . . » 24,20
21) Bigotti Franco (nato il 6 agosto 1960) . » 24,00
22) Carrarini Fabrizio (nato il 14 dicembre 1960) » 24,00
23) Contini Fabio . . . . » 23,86
24) Melone Stefano . . . . » 23,73
25) v. brig. Tatta Salvatore (in servizio nella guardia di finanza dal 26 settembre 1977) . » 23,66
26) Carbone Sergio (nato il 9 agosto 1958) » 23,66
27) Di Sabato Claudio (nato il 2 dicembre 1959) » 23,66
28) Pezzuto Giancarlo Carmelo . . . . . » 23,60
29) Pulicani Roberto (nato l'8 aprile 1958) . » 23,33
30) Ferrone Gustavo (nato il 10 luglio 1960) . » 23,33
31) Di Vito Virgilio (nato il 4 settembre 1960) . punti 23,33
32) Petrosino Pasquale (nato il 22 febbraio 1958) » 23,20
33) Burla Piero (nato l'8 dicembre 1961) . . » 23,20
34) v. brig. Gana Lorenzo (in servizio nella guardia di finanza dal 26 settembre 1977) . » 23,00
35) Monaco Giovanni (nato il 13 febbraio 1960) » 23,00
36) Fornabaio Domenico (nato il 17 novembre 1960) . . . . » 23,00
37) Rizzi Stefano (nato il 3 marzo 1961) . . » 23,00
38) Angeloni Gioacchino . . . . . . » 22,80
39) Serrentino Sergio (nato il 3 febbraio 1961) » 22,66
40) Messinese Nicola (nato il 1° ottobre 1961) . » 22,66
41) Nencha Alberto (nato il 28 aprile 1962) . » 22,66
42) Torre Roberto (nato il 17 marzo 1961) . » 22,53
43) Pascucci Claudio (nato il 5 aprile 1961) . » 22,53
44) Di Giovambattista Carlo (nato il 30 maggio 1960) . . . . » 22,40
45) Meloni Antonio (nato il 29 agosto 1961) . » 22,40
46) Soriano Cesare (nato il 4 agosto 1958) . » 22,33
47) Ciaprini Costanzo (nato il 31 ottobre 1960) » 22,33
48) Pezzotti Giuseppe (nato il 17 agosto 1961) . » 22,33
49) D'Abruzzo Giovanni (nato il 16 ottobre 1961) » 22,33
50) De Leva Giovanni (nato il 5 gennaio 1962) » 22,33
51) Bottillo Giuseppe (nato il 30 gennaio 1958) » 22,00
52) Meco Livio (nato l'11 marzo 1958) . . » 22,00
53) Luciani Luigi (nato il 16 ottobre 1959) . . » 22,00
54) Fazi Giovanni (nato il 18 gennaio 1961) . » 22,00
55) Lubrano Giuseppe (nato l'11 settembre 1961) » 22,00
56) Spampinato Vittorio (nato il 4 novembre 1961) . . . . » 22,00

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) v. brig. Giusti Virgilio;
2) Gibilaro Ignazio;
3) Caputo Giuseppe;
4) Fulci Ludovico;
5) Cussotto Paolo;
6) Guido Daniele;
7) Solfaroli Camillocci Domenico;
8) Zito Elio;
9) Mautone Gilberto;
10) Topa Antonio;
11) Marotta Pasquale;
12) Brancaccio Lucio;
13) v. brig. Palmiero Nicola;
14) Bianchi Franco;
15) Di Terlizzi Antonio;
16) Battaglia Giovanni;
17) Vannini Massimo;
18) Saccone Antonio;
19) Piller Giulio;
20) Gerli Giuseppe;
21) Bigotti Franco;
22) Carrarini Fabrizio;
23) Contini Fabio;
24) Melone Stefano;
25) v. brig. Tatta Salvatore;
26) Carbone Sergio;
27) Di Sabato Claudio;
28) Pezzuto Giancarlo Carmelo;
29) Pulicani Roberto;
30) Ferrone Gustavo;
31) Di Vito Virgilio;
32) Petrosino Pasquale;
33) Burla Piero;
34) v. brig. Gana Lorenzo;
35) Monaco Giovanni;
36) Fornabaio Domenico;
37) Rizzi Stefano;
38) Angeloni Gioacchino;
39) Serrentino Sergio;
40) Messinese Nicola.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto:

1) Nencha Alberto;
2) Torre Roberto;
3) Pascucci Claudio;
4) Di Giovambattista Carlo;
5) Meloni Antonio;
6) Soriano Cesare;
7) Ciaprini Costanzo;
8) Pezzotti Giuseppe;
9) D'Abruzzo Giovanni;
10) De Leva Giovanni;
11) Bottillo Giuseppe;
12) Meco Livio;
13) Luciani Luigi;
14) Fazi Giovanni;
15) Lubrano Giuseppe;
16) Spampinato Vittorio.

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi alla frequenza del 1° anno dell'80° corso dell'Accademia della guardia di finanza i seguenti candidati:

1) Nencha Alberto;
2) Torre Roberto;
3) Pascucci Claudio;
4) Di Giovambattista Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1981
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 168

(3542)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centoquarantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 25, parte seconda, del 1° settembre 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Torino 26 maggio 1979, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centoquarantanove posti di sostituto, bandito con ordinanza 7 aprile 1978, numero 1.

(3678)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventitre posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6, parte seconda, del 15 marzo 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara 30 giugno 1980, n. 897, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventitre posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° agosto 1978, n. 595.

(3679)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centotrenta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 25, parte seconda, del 1° settembre 1979 è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano 19 maggio 1979, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centotrenta posti di sostituto, bandito con ordinanza 19 giugno 1978.

(3680)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 261/SAN/MI/79 del 3 dicembre 1979 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano (Limbiate e Cassano d'Adda);
Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice d'esame;
Viste le designazioni pervenute;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n 17 del 3 luglio 1972;
Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;
Visto il decreto di delega n. 324 del 30 luglio 1980;

Decreta:

La commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano è così composta:

Presidente:

D'Alessandro dott Carlo, funzionario della carriera direttiva della regione Lombardia;

Componenti:

Odderoli rag. Lorenzino, funzionario della carriera direttiva della regione Lombardia;
Gallina dott. Sergio, funzionario medico della regione Lombardia;
Grassi prof. Luigi, docente d'igiene dell'Università degli studi di Milano;
Agostoni prof. Angelo, docente di clinica medica dell'Università degli studi di Milano;
Volpato prof. Carlo, ufficiale sanitario del comune di Milano.

Segretario:

Tranquilli Clelia, funzionario amministrativo della regione Lombardia.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

Milano, addì 6 aprile 1981

p. *Il presidente*: EBOLI

(3703)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella regione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 5545 in data 31 ottobre 1980, con visto di esecutività della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta n. 7349 in data 20 novembre 1980 con la quale è stato bandito il concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella Regione al 1° marzo 1980 presso i consorzi di:

A) Donnas, Hône, Bard, Pontboset e Champorcher; *B*) Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes, Carema;

Visto il proprio decreto n. 421, prot. n. 2202/5 Ass., in data 20 maggio 1981 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visti i verbali della commissione predetta relativi alle operazioni del concorso e ritenuti regolari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Decreta:

Sono approvati i verbali del concorso a posti vacanti di medico condotto predisposti dalla commissione giudicatrice in data 11 giugno 1981, con la seguente graduatoria degli idonei:

A) per il consorzio medico di Donnas, Hône, Bard, Pontboset, Champorcher:

1° Borga dott. Ferdinando, punti 55,714;

B) per il consorzio medico di Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes, Carema:

2° Ruffino dott. Solutore, punti 48,950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Bolletino ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni delle condotte mediche.

Aosta, addì 15 giugno 1981

Il presidente: ANDRIONE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 502 in data 15 giugno 1981, con il quale sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei ai posti vacanti di medico condotto nei consorzi medici di: *A*) Donnas, Hône, Bard, Pontboset, Champorcher; *B*) Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes, Carema;

Esaminate le domande di partecipazione al concorso dei concorrenti;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte di seguito indicate i seguenti candidati idonei:

A) consorzio medico di Donnas, Hône, Bard, Pontboset, Champorcher: Borga dott. Ferdinando;

B) consorzio medico di Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes, Carema: Ruffino dott. Solutore.

I candidati idonei dichiarati vincitori e nominati col presente decreto dovranno assumere servizio entro dieci giorni dalla data di notifica del decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni delle condotte mediche.

Aosta, addì 15 giugno 1981

Il presidente: ANDRIONE

(3798)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1981, n. **1.**

Nuove norme concernenti la consulta regionale della emigrazione e dell'immigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in collaborazione con i competenti organi dello Stato, promuove iniziative a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ed attua forme di solidarietà volte a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori emigrati e la regione Toscana. La Regione assume, inoltre, iniziative a favore dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma precedente, la Regione si avvale della consulta regionale, istituita ai sensi del successivo art. 2.

Art. 2.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con atto deliberativo del consiglio regionale ed è composta da:

a) il componente della giunta regionale incaricato dei problemi del lavoro e dell'occupazione, o suo delegato;

b) cinque rappresentanti delle comunità montane e delle associazioni intercomunali della Regione, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia tra le zone di maggiore emigrazione;

c) tre rappresentanti delle amministrazioni provinciali della Regione, designati dalla sezione regionale dell'Unione delle province d'Italia;

d) venti rappresentanti designati dalle organizzazioni ed associazioni democratiche più rappresentative operanti in Italia ed all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, dei quali almeno dodici emigrati residenti all'estero;

e) tre rappresentanti designati a livello regionale dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti a livello nazionale per l'assistenza agli emigrati, agli immigrati e alle loro famiglie;

g) cinque rappresentanti designati a livello regionale, dalle organizzazioni degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti;

h) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;

i) tre esperti nelle materie dell'emigrazione e della immigrazione;

l) due rappresentanti delle associazioni regionali degli industriali e degli agricoltori;

m) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio.

Il consiglio regionale provvede alla nomina dei membri della consulta sulla base delle designazioni necessarie, che dovranno pervenire dagli enti, organizzazioni, associazioni.

Il componente della giunta o suo delegato svolge le funzioni di presidente della consulta.

Il vice presidente è eletto dalla consulta nel suo seno tra i rappresentanti di cui alle lettera *b*), *c*), *d*), *i*).

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente può far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore.

I membri della consulta decadono con la scadenza della legislatura regionale. Il consiglio regionale procede al rinnovo della consulta, con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento.

La consulta costituisce nel suo seno un comitato esecutivo secondo modalità da stabilirsi con apposito regolamento interno, soggetto all'approvazione del consiglio regionale. La consulta, inoltre, può costituire commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi.

Art. 3.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

A) studiare le cause del fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione, e gli effetti che esse determinano nell'economia e nella vita sociale della Regione; studiare altresì le condizioni di vita e di lavoro ed il valore della presenza degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie all'estero e in Toscana;

B) esprimere pareri sugli atti della programmazione regionale, formulando proposte in materia di piena occupazione nel quadro di un armonico sviluppo territoriale, esprimere inoltre pareri sugli atti e le direttive degli organi regionali per i profili riguardanti la emigrazione e la immigrazione;

C) proporre iniziative ed attività tendenti al collegamento dei legami socio-culturali dei lavoratori emigrati con il paese d'origine, anche attraverso le attività promozionali all'estero programmate dalla Regione nell'ambito delle proprie competenze;

D) promuovere e partecipare ad incontri ed iniziative riguardanti la emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con gli organismi degli emigrati e degli immigrati per il miglior adempimento dei compiti di cui ai punti precedenti;

E) curare e promuovere iniziative ed attività di informazione nell'ambito delle proprie competenze;

F) proporre la convocazione di conferenze regionali e di zona sui problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione con la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle forze politiche, economiche e sindacali interessate, dei comuni e degli enti che hanno competenze in materie di emigrazione e immigrazione;

G) formulare alla giunta regionale proposte per la partecipazione alle conferenze nazionali dell'emigrazione e dell'immigrazione e per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli immigrati negli enti ed organismi con funzioni o competenze relative ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;

H) promuovere e segnalare alla giunta regionale l'opportunità di proposte al Parlamento italiano, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, per provvedimenti ed iniziative da adottare, anche nell'ambito comunitario, e tendenti a garantire i diritti e a valorizzare il lavoro degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie.;

I) segnalare alla giunta regionale iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati ed immigrati;

L) agire in collegamento con le consulte di altre regioni e promuovere gli opportuni collegamenti e accordi con il Governo.

La consulta, tramite il comitato esecutivo, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può collaborare con la regione Toscana, per quanto attiene al rapporto con gli emigrati e le loro famiglie, alla realizzazione del programma promozionale all'estero predisposto dalla stessa, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 24 luglio 1977, n. 616.

Per l'espletamento dei propri compiti, la consulta presenta alla giunta regionale un programma annuale di attività.

L'amministrazione regionale cura che i dipartimenti e gli uffici interessati favoriscano l'espletamento, da parte della consulta, dei compiti di cui ai punti precedenti, disponendo in particolare, nell'ambito della struttura operativa regionale, di adeguati strumenti che operino in collaborazione con la consulta.

Art. 4.

Ai lavoratori emigrati ed alle loro famiglie, si applicano, nell'ambito del territorio regionale, le disposizioni previste dalle leggi regionali ed in particolare quelle in materia di assistenza sociale e formazione professionale.

Per le attività e le iniziative promozionali che interessano le comunità toscane residenti all'estero si fa riferimento, in armonia con quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle disposizioni delle leggi regionali in materia.

La regione Toscana tiene conto, nella propria legislazione, previo parere della consulta, nonchè nell'esercizio delle funzioni amministrative anche attuative di regolamenti e direttive C.E.E., delle esigenze degli emigrati e loro famiglie e cura la conseguente attività di informazione, nello spirito della presente legge.

Per gli interventi in favore degli emigrati e loro famiglie previsti dalle leggi regionali, gli enti locali che hanno competenze proprie o delegate dalla Regione sono tenuti a trasmettere, tramite la giunta regionale, alla consulta regionale dell'emigrazione e della immigrazione, una relazione annuale contenente tutti gli elementi utili ad individuare il tipo, l'entità e la frequenza degli interventi.

E' in facoltà della giunta regionale, su proposta della consulta regionale dell'emigrazione e della immigrazione, concedere contributi a favore delle associazioni degli emigrati toscani per favorire lo svolgimento dell'attività associativa.

Art. 5.

Al presidente delegato ai sensi del precedente art. 2 e al vice presidente della consulta regionale della emigrazione e della immigrazione, viene corrisposta una indennità di carica mensile lorda commisurata rispettivamente al 32 per cento ed al 16 per cento dell'indennità dei consiglieri regionali stabilita all'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 4 del 4 febbraio 1972, e successive modificazioni.

Ai componenti la consulta, per spostarsi dalla loro sede a quella della consulta stessa e per partecipare ai lavori dei suoi organi, viene corrisposto un trattamento economico di missione come disciplinato dalla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, in quanto applicabile.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio che finanziano le relative leggi regionali.

Art. 7.

Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 3 e per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, è disposto uno stanziamento annuo di L. 70.000.000 che fa carico, per l'anno corrente al cap. 11750 che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 8.

Per gli anni successivi sarà provveduto con le rispettive leggi di bilancio.

La giunta regionale provvede ai relativi pagamenti mediante apertura di credito ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73, sulla base di un preventivo di spesa presentato dalla giunta in relazione al programma di attività di cui all'art. 3.

Per i contributi previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 sarà provveduto a decorrere dal 1981, con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 8.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 11700. — Spese per il funzionamento della consulta regionale della emigrazione e della immigrazione, nonché degli interventi previsti dall'art. 4, terzo comma, della legge regionale 4 marzo 1977, n. 46, modificata con legge regionale 17 agosto 1979, n. 40	L. 20.000.000
Cap. 11800. — Fondo regionale a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie (leggi regionali 4 marzo 1977, n. 46; 17 agosto 1979, n. 40)	» 50.000.000
	L. 70.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 11750. — Spese per gli interventi di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 36/80 (atti del consiglio) recante norme sulla consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione	L. 70.000.000

Sono trasferiti al cap. 11750 gli impegni ed i pagamenti effettuati sui capitoli 11700 e 11800.

Art. 9.

Le leggi regionali 4 agosto 1977, n. 46 e 17 agosto 1979, n. 40 sono abrogate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio dal commissario di Governo il 29 dicembre 1980.

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1981, **n. 2.**

Legge di bilancio 1980 - Quarta variazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1981, **n. 3.**

Ripartizione fra le comunità montane dei fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive leggi di finanziamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa dell'entrata in vigore della normativa di attuazione dell'art. 20 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, i fondi assegnati alla Regione per il triennio 1979, 1980, 1981 a norma dell'art. 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono ripartiti fra le comunità montane come segue:

per il 90 per cento i criteri di cui all'art. 9, primo comma legge regionale 1° dicembre 1972, n. 31;

per il 10 per cento con apposito atto finalizzato all'integrazione e al completamento di progetti ed opere in corso di realizzazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e all'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 gennaio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 novembre 1980 ed è stata vistata dal commissario di governo il 29 dicembre 1980.

(3362)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1981, **n. 13.**

Sostituzione dell'art. 35 della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, riguardante delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 35 della legge 12 gennaio 1978, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Fino al 30 settembre 1981 la giunta regionale ripartisce, in mancanza dei programmi annuali di cui all'art. 11, i fondi necessari all'attuazione delle funzioni delegate sulla base di elenchi di opere e di interventi presentati dalle comunità montane e dai consorzi di comuni, e tenuto conto delle somme impegnate dai medesimi negli esercizi precedenti, nonché dei piani di sviluppo agricoli presentati a tale data ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 aprile 1981

PERSICO

(3242)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1981, **n. 14.**

Designazione dell'autorità competente al rilascio della autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 13 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 11, primo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, l'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare provenienti da insediamenti produttivi è rilasciata dal comune competente per territorio.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione.

Genova, addì 23 aprile 1981

PERSICO

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, **n. 15.**

Prosecuzione interventi in favore delle popolazioni delle zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 13 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, allo scopo di completare l'opera di soccorso in favore delle popolazioni colpite dal terremoto avviata sulla base della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 33, stanzia la ulteriore somma di L. 600.000.000.

Art. 2.

La giunta regionale provvede, su indicazione della regione Campania o degli enti locali delle zone colpite dal sisma, ad attuare gli interventi di soccorso sia direttamente sia mediante il finanziamento di iniziative degli enti locali o di altre istituzioni della Liguria.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 600.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9010 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e corrispondente iscrizione, nel medesimo stato di previsione, dello stanziamento di L. 600.000.000 in termini di competenza e di cassa al capitolo 1899 « Interventi di soccorso alle popolazioni delle zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 ».

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 maggio 1981

PERSICO

(3243)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1981, n. 22.

Ulteriore rifinanziamento dell'art. 27, primo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto interventi per la riparazione di edifici danneggiati dagli eventi sismici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 7 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi di cui all'art. 27, primo e terzo comma, ed all'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificata dall'art. 23 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1981 un limite di impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascun esercizio dal 1981 al 1986.

L'onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.500 milioni relativi all'annualità per il 1981, fa carico al cap. 6011 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 4.500 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte come segue:

per lire 3.800 milioni per il piano, di cui lire 1.050 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 « Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia » del precitato stato di previsione;

per le restanti lire 700 milioni per il piano, di cui lire 450 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del più volte citato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1986 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per i medesimi esercizi.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 maggio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1981, n. 23.

Rifinanziamento dell'art. 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avente ad oggetto interventi nel settore dell'edilizia agevolata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 7 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche e integrazioni, così come aggiunti con l'art. 46 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.050.000.000.

La spesa autorizzata con il comma precedente viene destinata in via prioritaria a favore delle cooperative e dei singoli già ammessi a contributo al fine di adeguare i limiti di somma e le unità di contributo ai nuovi massimali autorizzati con l'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, semprechè non sia già intervenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo principale.

Art. 2.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente art. 1 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.050 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

L'onere di lire 3.150 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.050 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 6027 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.150 milioni per il piano, di cui lire 1.050 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 3.150 milioni si provvede come segue:

per lire 2.350 milioni per il piano, di cui lire 550 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione;

per lire 500 milioni per l'esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dal suddetto capitale 6991 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 e successive modificazioni;

per le restanti lire 300 milioni per il piano, relative all'esercizio 1982, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal medesimo cap. 6991 del citato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 e successive modificazioni, che viene a tal fine ulteriormente trasferita all'esercizio 1982.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per i medesimi esercizi.

Art. 3.

Il cap. 6027 dello stato di previsione della spesa per il piano finanziario pluriennale di spesa per gli esercizi 1981-83 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 è trasferito dalla rubrica n. 2 alla rubrica n. 9.

Il cap. 8324 dello stato di previsione della spesa per il piano finanziario pluriennale di spesa per gli esercizi 1981-83 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 è trasferito dalla rubrica n. 9 alla rubrica n. 2.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 maggio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1981, n. 24.

Integrazione dei contributi concessi ai sensi dell'art. 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il completamento di iniziative nel settore dell'edilizia convenzionata-agevolata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 7 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti nella misura dell'8% della spesa ammissibile, per una durata non superiore a 20 anni, a fronte dei mutui integrativi contratti dalle cooperative e dalle imprese già ammesse a beneficiare dei mutui agevolati previsti dall'art. 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Alla concessione dei contributi integrativi previsti dal comma precedente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 della legge regionale 6 giugno 1978, n. 67 e 10 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzato nell'esercizio 1981 un limite di impegno di lire 110 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 110 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI - il capitolo 8386 con la denominazione: «Contributi annui costanti integrativi di quelli concessi ai sensi dell'art. 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il completamento di programmi di edilizia convenzionata ed agevolata in corso», e con lo stanziamento complessivo di lire 330 milioni corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 110 milioni, relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 330 milioni si fa fronte come segue:

per lire 110 milioni per l'esercizio 1981 mediante storno di pari importo dal capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980, e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

per le restanti lire 220 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del precitato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 maggio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1981, n. 25.

Rifinanziamento e modificazioni della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, riguardante interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 7 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, la lettera *b*) è così sostituita:

« *b*) la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione, il rifacimento ed il completamento di cimiteri nonché dei relativi impianti complementari ».

Art. 2.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi *una tantum* per il recupero, il rifacimento e l'ampliamento di edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico ed ubicati in zone di particolare valore ambientale e interesse naturalistico».

Art. 3.

Dopo l'art. 2-*bis* della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 è inserito il seguente:

«Art. 2-*ter*. — I contributi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concessi anche per opere in corso di costruzione».

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2-*ter* della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall'art. 1 ed il secondo inserito con l'art. 3 della presente legge, è autorizzato nell'esercizio 1981 l'ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

L'onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 8347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziameno viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981.

All'onere complessivo di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 26 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

In relazione al disposto del precedente art. 1, la denominazione del cap. 8347 viene così modificata: «Contributi annui costanti per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari».

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e dall'art. 2-*ter* della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l'art. 3 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1981, la spesa di lire 1000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8348 con la denominazione: «Contributi *una tantum* per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari» e con lo stanziamento di lire 1000 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 25 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 6.

Per le finalità di cui all'art. 2-*bis* della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, inserito con l'art. 2 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1981, la spesa di L. 999.500.000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8385 con la denominazione: «Contributi *una tantum* ai Comuni per il recupero, il rifacimento e l'ampliamento di edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico ed ubicati in zone di particolare valore ambientale ed interesse naturalistico», e con lo stanziamento di L. 999.500.000 per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di L. 999.500.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 8373 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 maggio 1981

COMELLI

(3182)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811750)